

## **COLLEGIO DI PALERMO**

composto dai signori:

(PA) MAUGERI Presidente

(PA) MIRONE Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) CIRAOLO Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) DE LUCA Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(PA) CAMBOA Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA SERENA CAMBOA

Seduta del 11/09/2020

## **FATTO**

In data 20/01/2010 la ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di prestito rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio per l'importo finanziato lordo di Euro 12.600,00 da rimborsare in n. 84 rate mensili da Euro 150,00 ciascuna.

Previa emissione di conteggio estintivo del 31/05/2011, dopo la scadenza di 14 rate la ricorrente estingueva anticipatamente il contratto. Nel conteggio estintivo venivano abbuonati Euro 212,40 per rimborso della commissione di incasso rate e post erogazione non maturata.

Con reclamo datato 3/10/2019 la ricorrente chiedeva il rimborso delle commissioni e degli oneri assicurativi non maturati applicati al contratto per complessivi Euro 2.311,46, nonché della commissione di estinzione per Euro 92,85.

Il resistente vi riscontrava offrendo Euro 261,65 per commissioni di istruttoria e deducendo che la compagnia assicurativa emittente la polizza collegata al finanziamento avrebbe corrisposto Euro 122,56 per premi non goduti; eccepiva poi la natura *up front* delle commissioni per l'intermediario del credito, contestava l'applicabilità della decisione della Corte di Giustizia Europea dell'11/09/2019 e sosteneva la legittimità della commissione di estinzione addebitata.

Con ricorso del 16/03/2020 la ricorrente insiste nella richiesta di retrocessione dei costi non goduti, per Euro 2.311,46, oltre interessi legali maturati dal reclamo e spese legali.

Il resistente, che nel frattempo ha cambiato denominazione sociale, nelle proprie controdeduzioni documenta, mediante produzione di assegno circolare per Euro 122,56, il



pagamento effettuato dalla compagnia assicurativa, dichiara di aver inviato alla ricorrente in data 24/06/2020 un assegno circolare di Euro 589,42 (anch'esso prodotto in copia), comprensivo del saldo del premio assicurativo, delle commissioni di istruttoria e delle spese amministrative non maturati, oltre Euro 20,00 per spese del procedimento ed interessi legali dalla data del reclamo; inoltre, contesta l'applicabilità al caso di specie della decisione della Corte di Giustizia Europea dell'11/09/2019 e conclude per il rigetto del ricorso.

## **DIRITTO**

Oggetto del presente procedimento è la richiesta di riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto mediante rimborso dei costi ivi applicati, in base al combinato disposto degli artt. 121, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – T.U.B.), che indica la nozione di costo totale del credito, e 125 *sexies* T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

In base all'orientamento finora consolidato dell'ABF (per tutte, decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014), anche e soprattutto alla luce della disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento doveva essere rimborsata al mutuatario la quota di commissioni e costi assicurativi non maturati nel tempo, distinguendo fra oneri in corrispettivo di prestazioni compiute nella fase delle trattative e della conclusione del contratto di finanziamento (commissioni *up front*), ritenuti non ripetibili, e oneri che maturano nel corso dell'intera durata del rapporto negoziale (commissioni *recurring*), rimborsabili in proporzione alle rate residue non maturate del finanziamento (cd. criterio *pro rata temporis*: l'importo da restituire si ottiene dividendo l'importo della commissione per il numero totale delle rate del finanziamento e moltiplicando il risultato per il numero di rate residue al momento dell'estinzione anticipata).

In ogni caso, qualora la clausola contrattuale che disciplina la singola commissione non sia chiara ed univoca nell'individuarne la natura *up front* o *recurring*, o sia del tutto assente in contratto, in applicazione degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 2, cod. cons. l'intero importo della commissione deve essere preso in considerazione per la quantificazione della quota da rimborsare.

All'esito di un procedimento avviato ai sensi dell'art. 267 TFUE al fine di ottenere la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, al fine di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto, la Corte di Giustizia Europea, con decisione emessa in data 11/09/2019 in causa C-383/18, ha statuito che ai sensi dell'art. 16 della Direttiva "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, investito della questione relativa agli effetti del citato provvedimento, con decisione n. 26525/2019 ha enunciato i seguenti principi di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea,



immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

Inoltre, con argomentazione cui questo Collegio aderisce, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Con riguardo ai costi assicurativi, tale voce di costo – ove richiesta – va rimborsata dall'intermediario finanziatore al mutuatario in base al criterio *pro rata temporis* (si veda Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 10003 e 10035 dell'11/11/2016), in mancanza di prova della pattuizione di un criterio di rimborso diverso.

Alla luce di tutto quanto sopra, premesso che, non essendo state prodotte le condizioni generali di assicurazione ed i moduli di adesione alle polizze, gli oneri assicurativi vanno rimborsati in base al criterio *pro rata temporis*, considerato poi che i pagamenti riferiti dal resistente non sono stati espressamente contestati dalla ricorrente e pertanto devono ritenersi ammessi, le commissioni per l'intermediario del credito hanno natura *up front* poiché remunerano attività solo preliminari del prestito, mentre le spese di istruttoria e le spese amministrative (queste ultime, tra abbuono e pagamento successivo, interamente rimborsate nella quota non maturata) hanno natura *recurring*, poiché remunerano attività anche continuative del prestito, il resistente è tenuto, rispettivamente in base al criterio *pro rata temporis* su n. 70 rate residue del prestito per il rimborso dei costi *recurring* ed in base al criterio previsto per la riduzione degli interessi corrispettivi per il rimborso dei costi *up front*, al pagamento delle seguenti somme:

rate	8	rate scadute	14	Import	Natura	Rimborsi	Rimborsi gi	à Residuo
complessive	4			i		dovuti	effettuati	
rate residue	7	TAN	4,25					
	0		%					
Denominazione		% rapportata al	70,71					
		TAN	%					
Spese di istruttoria				711,90	Recurri	593,25 €	212,40 €	380,85 €
_				€	ng			
Commissioni per l'intermediario del credito				1.890,0	Up	1.336,42 €		1.336,42 €
_				0 €	front			
Oneri assicurativi				171,86	Recurri	143,22 €	122,56 €	20,66 €
				€	ng			
Meno ulteriori rimborsi							569,42 €	-569,42 €
Totale								1.168,51 €

oltre interessi legali maturati dalla data del reclamo.

Circa la richiesta di refusione delle spese legali - peraltro non rimborsabili quale autonoma voce di costo ma solo laddove consistenti in un effettivo pregiudizio subito dal ricorrente, da provarsi documentalmente (Collegio di Coordinamento, decisione n. 3498/2012) e da



avanzarsi già in sede di reclamo (Collegio di Coordinamento, decisione n. 4618/2016), data la serialità del contenzioso in esame in base all'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 6167/2014), essa va rigettata.

## **PER QUESTI MOTIVI**

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.168,51, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI